

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R E

ALESSANDRA VERRINA, nata a Rossano il 8 novembre 1993, e residente in Via Giuseppe Casciaro,6 Corigliano-Rossano (cs) C.F. VRRLSN93S48H579W, rappresentata e difesa – giusta delega in calce al presente atto – dagli Avvocati Francesco Vannicelli (C.F. VNNFNC67TT02H501) e Alessandro Malossini (C.F. MLSLSN76E11H612I), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, con l’indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di segreteria, e dei seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org;

Avv. Alessandro Malossini: alessandromalossini@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

il **CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER IL CALCOLO AUTOMATICO – CINECA**, in persona del Presidente *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della **UNIVERSITÀ MAGNA GRECIA DI CATANZARO**, in persona del Rettore *pro tempore*;

- **PIETRO FIORANI**, collocato in graduatoria in posizione utile ai fini dell’accesso al Corso di Medicina e Chirurgia;

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento di mancata ammissione della ricorrente al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia nell'Anno Accademico 2021/2022, all'esito della prova sostenuta in data 3 settembre 2021;
- della graduatoria nazionale nominativa del 28 settembre 2021, pubblicata in pari data, sul portale accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale universitaly.it relativa al concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell'Anno Accademico 2021/2022, nella quale la ricorrente non è risultata collocata entro il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea con punteggio complessivo 34,30 (doc. 1);
- per quanto occorrer possa, della graduatoria nazionale anonima (in cui i candidati sono riconoscibili attraverso le etichette) del 17 settembre 2021 relativa al concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell'Anno Accademico 2021/2022, nella quale la ricorrente (codice etichetta 05MP17MGWJHANN3) è risultata con punteggio complessivo 34,30;
- per quanto occorrer possa, delle successive della graduatorie nazionali per scorrimento adottate ed adottande, pubblicate sul portale accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale universitaly.it, relative al concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell'Anno Accademico 2021/2022, nelle quali la ricorrente non rientra nel numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea con punteggio complessivo 34,30;

- per quanto occorrer possa, della scheda di valutazione della prova della ricorrente pubblicata sul portale accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale universitaly.it ed accessibile dalla stessa attraverso il proprio codice riservato (doc.2);
- del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 732 del 25 giugno 2021 relativo alla istaurazione, ai criteri e alle modalità di svolgimento della prova selettiva per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale per l'Anno Accademico 2021/2022;
- della prova redatta con i predetti criteri e sottoposta ai candidati il giorno dello svolgimento in data 3 settembre 2021;
- del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 740 del 25 giugno 2021 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno 2021/2022;
- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente ad essere ammessa e ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022 ed in particolare ad essere ammessa ed iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

E PER LA CONDANNA

delle amministrazioni resistenti, anche quale risarcimento in forma specifica,

ad inserire la ricorrente nelle graduatorie di merito nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'Anno Accademico 2021/2022.

* * *

F A T T O

1. Alessandra Verrina è titolare del diploma di maturità classica, conseguito nell'Anno Scolastico 2011/2012 , ed ha presentato nei termini domanda di accesso al corso universitario di laurea in Medicina e Chirurgia per l'Anno Accademico 2021/2022.

2. Con Decreto Ministeriale n. 732 del 25 giugno 2021 è stata istituita la disciplina per l'accesso a vari corsi di laurea magistrale, tra cui il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, la cui prova di ammissione è unica per entrambi i corsi. Secondo il predetto decreto, la prova di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: *“dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.”* **(doc.3).**

4. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale i candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti. Il punteggio viene attribuito come segue: 1,5 punti

per ogni risposta esatta; meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data. Il CINECA, sulla base del punteggio, calcolato nei termini predetti, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia.

6. La ricorrente Alessandra Verrina ha presentato idonea domanda di ammissione al corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'Anno Accademico 2021/2022, indicando quale prima scelta il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.

7. In data 3 settembre 2021 la ricorrente ha sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università della Calabria (UNICAL).

8. In quella data alla ricorrente, così come a tutti i candidati, è stato consegnato l'elaborato della prova che recava dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

Per effetto delle previsioni di cui allo stesso DM, i punteggi massimi attribuibili per ciascuna categoria erano quindi i seguenti: 18 (12 X 1,5) per cultura generale; 15 (10 X 1,5) per ragionamento logico; 27 (18 X 1,5) per biologia; 18 (12X 1,5) per chimica e 12 (8 X 1,5) per fisica e matematica.

9. In data 17 settembre 2021 è stata pubblicata sul portale accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale universitaly.it, la graduatoria nazionale anonima (priva della indicazione del numero di posti disponibili) relativa al concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea

magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell'Anno Accademico 2021/222, nella quale la ricorrente è risultata aver totalizzato il punteggio complessivo 34,30;

10. Dalla scheda di valutazione della prova della ricorrente pubblicata sul portale accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale universitaly.it, si evince che la ricorrente ha totalizzato punti 15,30 per Ragionamento Logico e Culura Generale, 14,20 per Biologia, 3,30 per Chimica, 1,50 per Fisica e Matematica.

11. In data 28 settembre 2021 il Ministero dell'Università e della ricerca, tramite il CINECA, pubblicava la graduatoria nazionale nominativa del 28 settembre 2021 ottobre, nella quale la ricorrente non è risultata collocata entro il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea con punteggio complessivo 34,30 (posizione n. 16.931).

12. Successivamente venivano pubblicate anche le graduatorie nazionali per scorrimento, l'ultima delle quali il 15 novembre 2021, nelle quali la ricorrente è rimasta non collocata entro il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea con punteggio complessivo 34,30.

* * *

13. I provvedimenti impugnati sono illegittimi e come tali vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

**SUSSISTENZA NELLA PROVA SELETTIVA DI DOMANDA -
ERRATA O FUORVIANTE O A PLURIMA RISPOSTA POSSIBILE**

- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La prova selettiva riporta alcune domande errate ovvero che presentano una doppia possibilità di risposta esatta, o non univocamente interpretabili e, dunque, passibili di molteplici risposte possibili ovvero di nessuna.

In particolare ci riferiamo alle domande 21 e 28 del Modulo Risposte della correzione ministeriale (doc. 4), oltre alla 56 già riconosciuta erronea del MUR (che per l'effetto ha attribuito 1,50 punti in più tutti i candidati).

- Quanto alla **domanda n. 21** (n. 13 nel compito della ricorrente), il quesito recitava,.

"Quale/i fra le seguenti affermazioni è /sono vere?"

A1 l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi

A2 in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10^{-31} e 10^{-29}

A3 ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni

A) A1 e A2

B) A2 e A3

C) tutte

D) A1 e A3

E) nessuna

L'affermazione vera è certamente quella sub A1 in quanto *“idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi”*

Il Miur, dopo aver considerato giusta la risposta sub A) (ovvero quella data dalla ricorrente), ha cambiato orientamento ed ha considerato corretta la risposta sub E). **E' evidente però che la risposta sub E) non sia corretta in quanto, secondo quanto prospettato da tale opzione, nessuna delle affermazioni tra le tre proposte è vera, ed invece l'affermazione A1 è vera. Ne deriva che non esisteva una opzione corretta tra le risposte in quanto l'unica affermazione vera era la sub A1. Il Ministero sembra essersi confuso visto che il termine "nessuna" contenuto nella opzione E) è riferito alle affermazioni contenute nel quesito (ed abbiamo detto che una di esse è corretta) e non alle risposte da fornire.**

Peraltro l'affermazione A2 è anche poco comprensibile e non corretta visto che si esprime con il passaggio *"in chilogrammi, della massa di atomo...."* che è difficilmente interpretabile.

Inoltre la domanda si trova nella sezione di Cultura Generale ed invece si tratta di una domanda di Chimica .

In ogni caso non esistendo una opzione corretta tra le risposte è evidente che la ricorrente meriterebbe un punteggio maggiorato di 1,90 (visto che aver dato la risposta A) le è stato attribuito -0,40)

-Quanto alla **domanda n. 26** (n.40 nel compito della ricorrente) il quesito recitava:

"Una cellula diploide che si trova nella fase G2 del ciclo cellulare ha"

- A) una quantità di DNA quadrupla rispetto a quella aploide
- B) una quantità di DNA doppia rispetto a quella aploide
- C) ha la stessa quantità di DNA che aveva nella fase G1
- D) una quantità di DNA pari alla metà di quella che aveva alla fine della fase S
- E) sempre la stessa quantità di DNA, in tutte le fasi del ciclo:

La risposta della ricorrente è stata la B) *una quantità di DNA doppia*

Il Miur ha dato per corretta la A) *una quantità di DNA quadrupla*.

La modalità di formulazione della domanda lasciava intendere che la cellula aploide in questione si trovasse anch'essa nella fase G2 del ciclo cellulare (in particolare è stato usato il termine "*quella aploide*"). La fase G2 segue la fase S del ciclo cellulare, che è il momento in cui la cellula raddoppia il suo patrimonio genetico. Dunque, dato che la cellula aploide ha patrimonio genetico $1n$ e la diploide $2n$, doveva intendersi che, essendo entrambe in fase G2, entrambe avrebbero raddoppiato il loro patrimonio genetico divenendo rispettivamente $2N$ e $4N$ e quindi una il doppio dell'altra.

La risposta corretta, per come era formulata la domanda, è quindi quella data dalla ricorrente (sub B) altrimenti si deve considerare il quesito mal posto e non intellegibile

Alle luce di ciò la ricorrente meriterebbe, per tale quesito, un punteggio maggiorato di 1,90 posto che le è stato attribuito -0.40 a causa della risposta considerata errata.

- In definitiva, il riconoscimento dell'errata formulazione delle suddette domande n. 21 e 26 deve automaticamente comportare il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere un punteggio di 3,80 punti in più (1,90 + 1,90) rispetto al punteggio totale realizzato (34,30 punti) e quindi di vedersi riformulato il punteggio totale in punti 38,10 che è ampiamente sufficiente per essere inserita in posizione utile in graduatoria posto che l'ultimo candidato ammesso nella graduatoria nazionale del 28 settembre 2021 ha totalizzato 36,50 punti (n. 14.020 in

graduatoria). Si tenga anche conto che con l'ultimo scorrimento di graduatoria è stato ammesso il candidato con punti 35,40.

I.4 Ma vi è di più.

Anche la domanda n. 56 (la n. 59 del compito della ricorrente) era erronea a mal formulata. Ciò è stato riconosciuto anche dallo stesso MUR che, per mantenere valida la selezione, ha deciso ex post di riconoscere a tutti i candidati il punteggio di 1,50 come se avessero tutti risposto correttamente alla domanda.

E' stato però tralasciato il fatto che l'inserimento di una domanda errata ha avuto anche altri effetti che incidono sulla regolarità dell'esame.

Molti candidati, tra cui la ricorrente, si sono soffermati a lungo sulla domanda n. 56 per cercare di dare una risposta che non era possibile dare: ne deriva che hanno perduto tempo e concentrazione che potevano impiegare in altri quesiti vedendosi quindi pregiudicato la buona riuscita dell'esame nel suo complesso. È quindi evidente che l'attribuzione di 1,50 punti a tutti i candidati effettuata dopo lo svolgimento dell'esame sia stata una misura non sufficiente a sanare l'errore e rivelatasi alla fine iniqua e tardiva: per evitare la perdita di tempo e concertazione, in cui solo alcuni (come la ricorrente) e magari non altri sono caduti, occorreva comunicare ai candidati l'erroneità della domanda prima dello svolgimento dell'esame. Ed invece è accaduto che i più meticolosi hanno cercato, durante il tempo massimo previsto per l'esame, di dare risposta alla domanda n. 56 mentre magari altri hanno deciso più repentinamente di soprassedere. Tutto ciò starebbe nella normale facoltà di metodo e scelta di ogni candidato se non fosse che la domanda n. 56 non aveva risposte valide (in quanto era errata) e lo studente che ci si era

soffermato non lo sapeva ed ha inutilmente perso tempo prezioso.

Insomma, è evidente che quanto successo abbia creato anche delle insanabili irregolarità e disparità nello svolgimento della prova che, come tale, appare palesemente nulla e/o illegittima con evidente ripercussione su tutti i provvedimenti impugnati.

* * *

II

ERRATA CONSIDERAZIONE DEL FABBISOGNO NAZIONALE

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 264/1999 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ACCORDO STATO –REGIONI DEL 21 GIUGNO 2018- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 3 97 DELLA COSTITUZIONE

Si segnalano ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati che si aggiungono a quelli relativi allo svolgimento della prova.

La determinazione dei posti messi a disposizione dal Ministero risulta inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge e alla capacità recettiva mostrata dagli Atenei. Pertanto risulta illegittima primariamente la mancata previsione di un numero maggiore di posti tenuto conto del reale fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo derivante dai pareri resi dal Ministero, dal Servizio Sanitario Nazionale, dalle Regioni e dalle

Università.

Sul punto occorre peraltro segnalare le numerose notizie di stampa che riportano l'assoluta sottovalutazione del numero dei medici necessari per il nostro sistema sanitario soprattutto a seguito della grave pandemia che ha subito il nostro paese (doc. 7). Viene messa in discussione addirittura la ragionevolezza di procedere con un sistema di accesso all'università a numero chiuso.

Ad ogni modo si segnala che il ministero dell'Istruzione – per l'anno 2021/2022 - ha bandito 14.020 posti disponibili nei dipartimenti di Medicina delle università italiane, una cifra irrisoria se si considera la notevole domanda (più di 60.000 candidati) e soprattutto la carenza di medici denunciata dagli organi di stampa che ha condotto il Sistema Sanitario italiano ad assumere medici dall'estero. Peraltro le università italiane hanno notevolmente aumentato la loro capacità se si considera che possono implementare i corsi di laurea con le lezioni a distanza (ormai diventata una delle metodologie sfruttabili non solo in regime di pandemia).

Appare evidente la violazione dell'art. 3 della legge n. 264/1999 secondo cui la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia viene effettuata con decreto ministeriale sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità. Nel caso in esame la valutazione dell'offerta potenziale è il frutto di un'istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni illogiche.

La stessa Agenzia di valutazione della ricerca universitaria (ANVUR) ha espresso perplessità “sulla linearità della riduzione” sostenendo che “la

procedura corretta dovrebbe riguardare una più approfondita analisi delle singole offerte formative da parte dei diversi atenei”. Siffatto modus operandi si pone in contrasto con l’art. 3, comma 2 della legge n. 264/1999 che consente di limitare il numero delle iscrizioni al primo anno soltanto sulla base di una attenta valutazione della proporzione tra popolazione universitaria e concrete potenzialità didattiche.

Si tenga conto che la ricorrente ha totalizzato un punteggio (34,30) a ridosso delle posizioni utili per l’accesso al corso di laurea (a maggior ragione in considerazione dei prossimi scorrimenti di graduatoria) e quindi l’aver bandito un numero di posti inferiore a quello dovuto costituisce per la stessa una circostanza estremamente lesiva.

Per tale preliminare ragione i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi vista l’integrazione delle figure sintomatiche indicate in epigrafe e come tali vanno annullati.

III.

REDISTRIBUZIONE DEI POSTI VACANTI DEL CONTINGENTE PER GLI EXTRACOMUNITARI

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI
FATTI – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA –
MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA MOTIVAZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL’ART. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

I posti risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai
candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, devono essere

assegnati ai candidati inseriti nella graduatoria nazionale.

La giurisprudenza ha già affermato che anche questi posti esprimono la capacità dell'Ateneo di sostenerne l'iscrizione ai fini dell'organizzazione didattica e la riserva che li garantisce opera soltanto finché vi siano candidati a loro interessati, dopodiché essa non è più opponibile alle altre categorie (Consiglio di Stato, ordinanza n. 2416 del 9 giugno 2017).

Nel caso di specie sussistono diversi posti riservati agli extracomunitari restanti vacanti per l'accesso alle facoltà di medicina ed odontoiatria. Ciò nonostante nessuno di questi posti è stato messo a disposizione per gli studenti comunitari che sono stati immessi in graduatoria nazionale ma che non hanno conseguito un punteggio sufficiente all'accesso diretto.

Il vizio appare particolarmente grave in quanto l'assegnazione dei posti vacanti riservati agli extracomunitari avrebbe permesso alla ricorrente di accedere all'Università atteso che il suo risultato riportato in graduatoria, 34,30 punti, è prossimo al punteggio minimo necessario per classificarsi in posizione utile.

I provvedimenti impugnati appaiono pertanto illegittimi e, vista l'integrazione delle figure sintomatiche indicate in epigrafe, vanno annullati.

* * *

IV

ILLEGITTIMITÀ DI UNA UNICA PROVA SELETTIVA PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE

**VIOLAZIONE E//O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999 - VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO**

DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI –
DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA – MANIFESTA
IRRAGIONEVOLEZZA – INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

In ogni caso le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso alle Università di Medicina per il 2021/2022, presenta un chiaro profilo di illegittimità derivate dall'aver previsto una prova di esame unica riferita a tutte le tipologie di specializzazione medica.

Più precisamente, una prova di esame unica e di carattere “generale”, riferita sia all’ambito medico- chirurgico che odontoiatrico determina uno sviamento dall’obiettivo della “specializzazione” posto dalla normativa di riferimento ovvero dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Peraltro appare evidente che sia illogico far partecipare alla stessa ed unica graduatoria soggetti che hanno scelto corsi di laurea diversi, ovvero Medicina o Odontoiatria, e far sì che i candidati debbano svolgere la stessa prova attitudinale pur se le materie dei relativi corsi di laurea sono diverse. E’ chiaro infatti che tale commistione renda difficoltoso *“l’accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”* finalità perseguita dalla normativa istitutiva del numero chiuso (art. 4 della legge 264/1999.

Non vi è quindi dubbio che anche per tale motivo i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi e come tale devono essere annullati.

* * *

V

**INIDONEITA' DEL TEST A VERIFICARE LE EFFETTIVE
CAPACITA' DEL CANDIDATO E COMUNQUE SUSSISTENZA DI
DOMANDE INERENTI AD ELEMENTI OGGETTO DI
APPRENDIMENTO NELLE DISCIPLINE DEL PERCORSO
UNIVERSITARIO - ILLEGITTIMITA' DELLA PROPORZIONE DEL
NUMERO DI DOMANDE RELATIVE ALLE VARIE MATERIE
DELLA PROVA SELETTIVA - SUSSISTENZA DI DOMANDE
INERENTI AD ELEMENTI OGGETTO DI APPRENDIMENTO
NELLE DISCIPLINE DEL PERCORSO UNIVERSITARIO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 264/1999 -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 732 DEL 25 GIUGNO 2021 -
ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI
FATTI - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA -
MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA MOTIVAZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

V.1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 264/1999 *“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.*

La legge impone, quindi, che i test di entrata all'Università di Medicina e Chirurgia debbano avere ad oggetto, per la metà, quesiti di cultura generale basata sui programmi di scuola secondaria, per altra metà quesiti sulle

discipline oggetto del corso universitario.

Il DM n. 732 del 25 giugno 2021 relativo alla fissazione delle modalità e contenuti delle prove di ammissione per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha chiaramente violato la predetta disposizione visto che ha stabilito che nella prova di selezione fossero inserite ben diciotto domande di biologia, dodici di chimica, otto di fisica e matematica, per un totale di 38 domande riconducibili (anche se non tutte, come in seguito si dirà) alle discipline oggetto del corso di laurea in medicina. E' stato quindi superato il limite della metà delle domande complessive, limite invalicabile se si considera che, ai sensi della legge 264/1999, il test di entrata non deve essere mirato a verificare la conoscenza del candidato delle materie che andrà studiare nel corso di medicina proprio perché le apprenderà una volta entrato nel sistema universitario, ma piuttosto deve essere mirato a verificare la capacità di ragionare e la predisposizione allo studio del candidato. In tal senso viene richiesto che almeno la metà dei quesiti siano incentrati sulla cultura generale, sulla base dei programmi di scuole secondaria superiore, e ragionamento logico ed invece nella prova oggetto di giudizio essi sono stati solo 22 su 60.

A ciò si aggiunga che, come rilevato anche nel motivo I, la domanda n. 21 è stata rubricata nella sezione di Cultura Generale ed invece si tratta di una domanda di Chimica. Alla luce di ciò è stato violato anche la proporzione prevista Decreto Ministeriale n. 732 del 25 giugno 2021 posti che sono state quindi proposti 13 quesiti di chimica (anziché 12) e 11 di cultura generale (anziché 12).

Peraltro occorre osservare che il corso di laurea in medicina non prevede l'esame di matematica e quindi la presenza di ben 4 quesiti di matematica non appare nemmeno giustificata.

V.2 Sotto altro profilo osserviamo che le domande che avrebbero dovuto essere finalizzate all' "*accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi universitari*" hanno invece riguardato questioni oggetto di apprendimento durante gli stessi corsi universitari. Ci riferiamo in particolare alle domande n. 14, 27, 54, 56, tutte domande alle quali la ricorrente ha risposto erroneamente o non ha risposto. Esse trattano di ambiti che possono conoscersi solo dopo aver frequentato i corsi universitari e quindi non attengono alla mera "predisposizione" del candidato allo studio delle relative discipline. Insomma, una cosa è porre quesiti riguardanti l'oggetto delle discipline dei corsi universitari, un'altra è porre invece quesiti che attengono alla **predisposizione** verso queste discipline. Nel primo caso il candidato può rispondere con cognizione di causa solo dopo aver frequentato l'università, nel secondo caso invece ha gli strumenti per rispondere dopo il diploma della scuola superiore. Ed è evidente che un test di ingresso ad una Università non possono porsi quesiti che riguardano l'oggetto di studio delle discipline che si andranno a frequentare, proprio perché parliamo di una prova per ottenere l'accesso al corso universitario e non per valutare il candidato alla conclusione del corso stesso.

V.3 La violazione della disposizione legislativa citata si è riverberata sulla prova, sull'esito della stessa e sulla graduatoria finale, tutti atti viziati per violazione di una norma cogente di legge.

La violazione derivante dalla predisposizione di una prova che non corrisponde a quanto previsto dall'art. 4 della legge 264/1999 integra l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della predetta norma, per violazione dell'art. 34 della Costituzione che tutela il diritto allo studio e per eccesso di potere nelle figure sintomatiche indicate in epigrafe al motivo di ricorso.

A tal proposito occorre osservare che la lesività per la ricorrente del n. 732 del 25 giugno 2021, e dei suoi atti conseguenti, si è palesata quando la stessa ha avuto cognizione di non essere stata collocata entro il numero dei posti disponibili (e quindi al momento della pubblicazione della graduatoria). La ricorrente non avrebbe infatti avuto interesse ad impugnare i provvedimenti oggetto del presente giudizio qualora avesse ottenuto il conseguimento del risultato agognato con l'inserimento in una posizione utile della graduatoria. In altre parole, posto che la clausola impugnata del DM non era escludente per la ricorrente, ma solo idonea ad influire sul suo risultato finale, è innegabile il diritto della ricorrente di impugnarla ora con il presente ricorso, come da giurisprudenza consolidata, unitamente all'atto conclusivo della procedura di gara ovvero al momento in cui si è palesata la sua lesività.

Si confida anche per tale motivo nell'annullamento dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento al provvedimento di mancata ammissione al corso di laurea, e nella condanna dell'Amministrazione ad inserire la ricorrente nella graduatoria (**anche in sovrannumero**) e a permetterle l'immatricolazione nella corso di laurea e nella sede di assegnazione oggetto della sua seconda o terza scelta (come meglio si dirà in

prosieguo).

* * *

ISTANZA DI ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

Si chiede, in via cautelare, l'adozione della misura volta a sospendere i provvedimenti impugnati e ad ordinare alle Amministrazioni resistenti di procedere all'inserimento della ricorrente nelle graduatorie nazionali e alla sua ammissione ed iscrizione al corso di laurea dell'Università Magna Grecia di Catanzaro (prima scelta della ricorrente) ovvero ad altra sede universitaria ritenuta di giustizia.

Occorre osservare che il diritto alla studio trova tutela a livello costituzionale (art.34) e che nel caso di specie alla ricorrente è stato impedito di frequentare il corso universitario di medicina e chirurgia a causa di una prova selettiva del tutto illegittima.

E' evidente il danno grave ed irreparabile posto che la ricorrente sta oggi perdendo il primo anno di corso di medicina e la possibilità di effettuare i relativi esami. Non è quindi certamente possibile attendere l'udienza di merito in considerazione della necessità che ad una giovane sia data fin da subito la possibilità di studiare all'Università prescelta al fine di inserirsi per tempo nel mondo del lavoro con l'occupazione corrispondente alle competenze acquisite.

Osserviamo, peraltro, che l'ammissione della ricorrente al corso di laurea prescelto potrà avvenire **anche in soprannumero**, come stabilito dalla giurisprudenza in materia (tra le altre, TAR Sicilia, Catania, n. 1528/2008).

Quanto al *fumus boni iuris* che sottende la presente richiesta cautelare, si

rinvia ai suestesi motivi di diritto.

* * *

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

I. L'annullamento dei provvedimenti impugnati comporta *ex se* la "riespansione" del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ed ammessa al corso di laurea cui aspira e quindi, accertato tale diritto, deve essere pronunciata condanna in tal senso nei confronti della Pubblica Amministrazione (o comunque disposta l'idonea misura ai sensi dell'art. 34 comma 1, lett. e/, del C.P.A.).

II. In ogni caso, anche per scrupolo difensivo, si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento della ricorrente nelle graduatorie e all'ammissione ed iscrizione al corso di laurea in questione anche ai sensi dell'art. 30 comma 2 C.P.A.

Il danno subito dalla ricorrente (l'esclusione dal corso di laurea prescelto) è stato provocato dalla condotta colposa dell'Amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati, la cui illegittimità è peraltro davvero palese visto che si tratta di provvedimenti emessi in violazione di legge, senza che ve ne fossero i presupposti, oltre che in violazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato dall'art. 34 della Costituzione.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 E 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 41 comma 4 e dell'art. 52, comma 2, del C.P.A., essendo la

notificazione del ricorso nei modi ordinari ai controinteressati (ulteriori rispetto a quello già chiamato in giudizio) particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio (potenzialmente tutti i candidati classificati in graduatoria in posizione utile con un punteggio inferiore alla ricorrente), e considerata peraltro anche la difficoltà di rintracciare i loro recapiti, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito internet del MUR, come peraltro già disposto in passato di codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con Decreto Presidenziale della Sezione III *bis*, 12 novembre 2013, n. 23921.

* * *

CONCLUSIONI

Per gli esposti motivi, e salvo altri in caso di nuove risultanze, si chiede:

Nel merito:

- a) l'annullamento dei provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe;
- b) l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa e ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'Anno Accademico 2021/2022 ed in particolare ad essere ammessa ed iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro (prima scelta della ricorrente) ovvero ad altra sede ritenuta di giustizia;
- c) la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche quale

risarcimento in forma specifica, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie di merito nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'Anno Accademico 2021/2022 e ad adottare il provvedimento di ammissione ed immatricolazione della stessa ricorrente al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro (prima scelta della ricorrente) ovvero ad altra sede ritenuta di giustizia;

In via cautelare,

- l'adozione della misura cautelare volta a sospendere i provvedimenti impugnati e ad ordinare alle Amministrazioni resistenti di procedere all'inserimento della ricorrente, anche in soprannumero, nella graduatoria nazionale per l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'Anno Accademico 2021/2022 e alla sua specifica ammissione ed iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro (prima scelta della ricorrente) ovvero ad altra sede ritenuta di giustizia;

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 29 novembre 2021

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Alessandro Malossini
